

## REGOLAMENTO (CEE) N. 55/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 gennaio 1993

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

## A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1994/92<sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (in seguito denominati «anelli esterni», salvo diversa indicazione), di cui al codice NC ex 8482 99 00 (codici Taric 8482 99 00 \*11 e 8482 99 00 \*91). Con il regolamento (CEE) n. 3263/92<sup>(3)</sup> del Consiglio il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi.

## B. Procedura successiva

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Alcune parti hanno inoltre presentato pareri scritti per comunicare le loro osservazioni sulle risultanze.
- (3) Le parti sono state informate per iscritto in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti pote-

vano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.

- (4) Le osservazioni presentate dalle parti oralmente e per iscritto sono state prese in considerazione e la Commissione ha debitamente modificato le sue risultanze.

## C. Prodotto in esame, prodotto simile

- (5) L'inchiesta conclusa con l'istituzione delle misure provvisorie si basava sui dati relativi agli anelli esterni finiti, ovvero ai prodotti che possono essere utilizzati immediatamente senza un'ulteriore lavorazione. A questo proposito un esportatore giapponese ha affermato che dovevano essere esclusi dal procedimento gli anelli esterni soltanto sagomati (torniti), che richiedono trasformazioni sostanziali (trattamento termico, rettifica e levigatura) prima di poter essere utilizzati commercialmente.
- (6) La Commissione ha accertato che gli anelli esterni semilavorati sono prodotti grezzi, con caratteristiche fisiche diverse da quelle dei prodotti finiti, che devono essere sottoposti a successive lavorazioni e che hanno caratteristiche e dimensioni di alta precisione. Dato che la successiva trasformazione implica costi relativi molto elevati, agli anelli esterni semilavorati è aggiunto un valore considerevole. È possibile, di conseguenza, effettuare una netta distinzione tra gli anelli esterni semilavorati e quelli finiti. I prodotti semilavorati sono inoltre destinati esclusivamente alla successiva trasformazione, mentre i prodotti finiti sono incorporati nei cuscinetti a rulli conici. Per questi motivi la Commissione ritiene che gli anelli esterni semilavorati non possano essere considerati prodotti simili sotto tutti gli aspetti ai prodotti in esame e che pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88, debbano essere esclusi dal procedimento.
- (7) Gli esportatori giapponesi hanno inoltre sostenuto che gli anelli esterni finiti non sono un prodotto distinto rispetto ai cuscinetti a rulli conici completi. La Commissione ha nuovamente preso in esame il rapporto esistente tra anelli esterni e cuscinetti e ha verificato se per trasformare gli anelli in cuscinetti siano necessarie trasformazioni sostanziali e se debbano essere aggiunti altri componenti. Dato che

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 1.